

COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. : 52 del 20/05/2014

Oggetto : APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI - ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici, il giorno 20 del mese di Maggio, alle ore 19:10, con la continuazione nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^a convocazione.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

Consiglieri Comunali		Pres./Ass.	Consiglieri Comunali		Pres./Ass.
1	GNASSI ANDREA SINDACO	presente			
2	AGOSTA MARCO	assente	18	MARCELLO NICOLA	presente
3	ALLEGRI MASSIMO	presente	19	MAURO GENNARO	presente
4	ANGELINI FRANCESCO	presente	20	MAZZOCCHI CARLO	presente
5	ASTOLFI ALBERTO	presente	21	MORETTI GIULIANA	assente
6	BERTOZZI SIMONE	presente	22	MOROLLI MATTIA MARIO	presente
7	CAMPORESI LUIGI	presente	23	MURANO BRUNORI STEFANO	presente
8	CASADEI MARCO	presente	24	PAZZAGLIA FABIO	presente
9	CINGOLANI LILIANA	presente	25	PICCARI ENRICO	assente
10	DONATI SARA	presente	26	PICCARI VALERIA	assente
11	FRANCHINI CARLA	presente	27	PIRONI GIOVANNI	presente
12	FRATERNALI ABRAMO	presente	28	RAVAGLIOLI ALESSANDRO	assente
13	GALLO VINCENZO	presente	29	RENZI GIOENZO	presente
14	GALVANI SAVIO	presente	30	TAMBURINI GIANLUCA	presente
15	GIORGETTI ALESSANDRO	presente	31	TURCI DONATELLA	presente
16	GIUDICI ERALDO	presente	32	ZERBINI SAMUELE	assente
17	MANCINI ROBERTO	presente	33	ZOFFOLI GIOVANNA	presente

Totale presenti n. 27 - Totale assenti n. 6

Presiede TURCI DONATELLA nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa LAURA CHIODARELLI in qualità di SEGRETARIO GENERALE.

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni TASI – anno 2014.

Il Presidente del Consiglio, su accordo del C.C., pone in trattazione l'argomento indicato in oggetto congiuntamente ai punti 1) Delibera di C.C. n. 51 del 20.05.2014 ad oggetto: "Approvazione Regolamento Comunale per la Disciplina del Tributo per i servizi indivisibili (Tasi)", alla quale si rimanda per gli interventi dei Consiglieri;

3) ad oggetto: Imposta Municipale propria (IMU). Approvazione aliquote e detrazioni anno 2014;

4) ad oggetto: "Approvazione regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (Tari);

5) ad oggetto: "Approvazione delle tariffe relative alla Tassa sui rifiuti (Tari) per l'anno 2014, iscritti all'Ordine del Giorno della seduta odierna.

Intervengono il Consigliere Tamburini, e per dichiarazione di voto sull'emendamento presentato dai Consiglieri Casadei e Murano Brunori alla proposta deliberativa in oggetto, i Consiglieri Murano Brunori e Renzi;

Presenti n. 26 (Sindaco Gnassi; Consiglieri: Allegrini, Angelini, Astolfi, Bertozzi, Camporesi, Casadei, Cingolani, Donati, Franchini, Fraternali, Gallo, Galvani, Giorgetti, Giudici, Mancini, Mauro, Mazzocchi, Morolli, Murano Brunori, Pazzaglia, Pironi, Renzi, Tamburini, Turci e Zoffoli);

Il Presidente pone ora in votazione l'emendamento dei Consiglieri Casadei e Murano Brunori per appello nominale, come richiesto dal Consigliere Murano Brunori, così formulato:

Emendamento sostitutivo:

"Al punto B) Detrazioni d'Imposta, sostituire:

"Maggiorazione della detrazione di cui al precedente punto A), di Euro 30 dal terzo figlio", sostituire con:

"Maggiorazione della detrazione di cui al precedente punto A), di Euro 15 dal secondo figlio e di Euro 30 dal terzo figlio in poi".

L'emendamento viene respinto dal C.C. con 16 voti contrari (Sindaco Gnassi; Consiglieri: Allegrini, Angelini, Astolfi, Bertozzi, Donati, Fraternali, Gallo, Galvani, Giorgetti, Mancini, Mazzocchi, Morolli, Pironi, Turci e Zoffoli), 9 favorevoli (Consiglieri: Camporesi, Casadei, Cingolani, Franchini, Giudici, Mauro, Murano Brunori, Renzi, Tamburini) e 1 astenuto (Consigliere Pazzaglia) espressi dai n. 26 presenti (25 Consiglieri più il Sindaco);

Interviene per dichiarazione di voto sul proprio emendamento il Consigliere Tamburini;

Escono i Consiglieri Murano Brunori, Casadei ed entra il Consigliere Marcello – Presenti n. 25 (24 Consiglieri più il Sindaco);

Il Presidente del C.C. pone in votazione l'emendamento presentato dai Consiglieri Tamburini, Camporesi, Franchini e Murano Brunori per appello nominale come richiesto dal Consigliere Tamburini, così formulato:

Emendamento aggiuntivo:

"Dopo il capoverso: Considerato che, per le finalità e motivazioni fin qui espresse, il gettito atteso dall'applicazione della TASI può essere raggiunto attraverso la seguente manovra di fiscalità locale:

aliquota TASI del 3,3 per mille (aliquota massima 2,5 per mille più maggiorazione 0,8 per mille), applicabile alle abitazioni principali, così come definite nel Regolamento comunale TASI, di

categoria catastale da A/2 ad A/7 e relative pertinenze. Restano in ogni caso escluse le abitazioni di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;”

Aggiungere: “- aliquota TASI del 1,0 per mille per i fabbricati invenduti”.

Il C.C. respinge l'emendamento con 13 voti contrari (Sindaco Gnassi; Consiglieri: Allegrini, Angelini, Donati, Fraternali, Gallo, Giorgetti, Mancini, Mazzocchi, Morolli, Pironi, Turci e Zoffoli), 8 favorevoli (Consiglieri: Astolfi, Camporesi, Cingolani, Franchini, Giudici, Marcello, Mauro, e Tamburini) e 4 astenuti (Consiglieri: Bertozzi, Galvani, Pazzaglia e Renzi), espressi dai 25 presenti (24 Consiglieri più il Sindaco);

Escono i Consiglieri Marcello e Franchini – Presenti n. 23 (22 Consiglieri più il Sindaco);

Interviene per dichiarazione di voto sul proprio emendamento il Consigliere Renzi;

Il Presidente del C.C., pone infine in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Renzi così formulato:

“Ridurre aliquota TASI sulla abitazione principale dal 2,5 per mille al 1,0 per mille”.

L'emendamento viene respinto dal C.C. con 16 voti contrari (PD, FdS, Rimini per Rimini), 6 voti favorevoli (Consigliere Renzi, PdL e Mov. 5 Stelle) e 1 astenuto (Consigliere Pazzaglia) espressi per alzata di mano dai n. 23 presenti (22 Consiglieri più il Sindaco);

Si omette la discussione, che risulta dal verbale della seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la L. n. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità 2014) di istituzione, dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

RILEVATO che tra TASI e IMU la L. n. 147/2013 individua una forte correlazione, in considerazione del fatto che la TASI riveste anche carattere patrimoniale, pertanto, per la relativa disciplina vengono espressamente richiamate ed applicabili talune delle disposizioni IMU;

ATTESO che la medesima Legge n. 147, con particolare riferimento ai commi 640 e 677, art. 1, prevede specifici vincoli nella determinazione delle aliquote attinenti i due tributi disponendo, a riguardo, che la somma delle aliquote IMU e TASI, per ciascuna tipologia di immobile, non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

DATO ATTO che l'aliquota base della TASI è prevista nella misura pari al 1 per mille e che, per l'anno 2014, l'aliquota massima applicabile è fissata nella misura del 2,5 per mille (limitatamente ai fabbricati rurali strumentali, di cui all'art. 13, c. 8, D.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011, l'aliquota applicabile non può eccedere l'aliquota base);

VISTO che con D.L. n.16 del 06/03/2014, conv. in L. n. 68/2014, sono state apportate modifiche alla disciplina del nuovo tributo, tra le quali è stato previsto che per l'anno 2014, nella

determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti stabiliti dal suindicato comma 677 per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la medesima tipologia impositiva;

RITENUTO di avvalersi di tale facoltà nella misura massima consentita, ovvero pari allo 0,8 per mille, ferme restando le finalità statuite dalla norma;

CONSIDERATO che il gettito della TASI, stimato per l'anno 2014, al netto delle detrazioni, in circa € 11.200.000, concorre al finanziamento dei servizi indivisibili, così come dettagliatamente individuati nel regolamento comunale per la disciplina del tributo per i servizi indivisibile (TASI);

DATO ATTO di destinare gli introiti della TASI alla copertura parziale dei seguenti costi dei servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2014:

Servizio	Costo
Manutenzione strade	€ 3.160.000
Verde pubblico	€ 2.500.000
Illuminazione pubblica	€ 4.050.000
Trasporto pubblico locale	€ 2.735.000
Anagrafe ed elettorale	€ 1.694.000
Polizia municipale (al netto di multe)	€ 2.736.000
Gestione edifici scuole elementari e medie	€ 2.096.000
Totale	€ 18.971.000

VISTO che dal 01/01/2014 l'IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a quelle ad esse equiparate, per legge o regolamento, e che pertanto il Comune dovrà reperire le risorse mancanti anche attraverso l'applicazione della TASI;

CONSIDERATO che in questo particolare momento di forte difficoltà economica, sia per le famiglie che per le imprese del nostro territorio, ci si trova a disciplinare un nuovo tributo, avendo riguardo sia all'impatto che avrà nei confronti dei contribuenti che dei riflessi sul bilancio;

RITENUTO che, nel rispetto dei criteri di equità, ragionevolezza e sostenibilità, nonché dell'equilibrio di bilancio, si valuta di non applicare la TASI, per l'anno 2014, alle situazioni per le quali continua ad essere previsto il pagamento dell'IMU, al fine di non gravare sulle medesime soggettività passive, che si ritroverebbero ulteriormente penalizzate;

CONSIDERATO che, per le finalità e motivazioni fin qui espresse, il gettito atteso dall'applicazione della TASI può essere raggiunto attraverso la seguente manovra di fiscalità locale:

- aliquota TASI del 3,3 per mille (aliquota massima 2,5 per mille più maggiorazione 0,8 per mille), applicabile alle abitazioni principali, così come definite nel Regolamento comunale TASI, di categoria catastale da A/2 ad A/7 e relative pertinenze. Restano in ogni caso escluse le abitazioni di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- aliquota TASI dello 0 (zero) per mille per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto precedente;
- introduzione delle seguenti detrazioni d'imposta:

- a) detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (al netto delle pertinenze) nella quale il soggetto passivo ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, diversificata in ragione di scaglioni di rendita, secondo il prospetto come di seguito rappresentato:

Importo rendita unità abitativa	Detrazione annua
fino a € 250	€ 130
da € 250,01 a € 440	€ 110
da € 440,01 a € 700	€ 50
da € 700,01	€ 0

- b) maggiorazione della detrazione, di cui al precedente punto a), di € 30 dal terzo figlio del contribuente di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed a carico del contribuente medesimo;

- c) elevazione della detrazione, di cui al precedente punto a), di € 30 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in favore di categorie di soggetti in situazioni di disagio economico e sociale come di seguito individuate:

- pensionati anziani, o invalidi, con le seguenti caratteristiche (possesso contestuale dei requisiti in capo a tutti i componenti del nucleo familiare come risultante in anagrafe):

- residenti e dimoranti abitualmente nel comune;
- di età non inferiore a 60 anni, oppure soggetti permanentemente inabili al lavoro con un'invalidità non inferiore al 74%;
- proprietari o titolari di diritto reale di godimento della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con eventuali annesse pertinenze autonomamente accatastate (n. 1 garage o posto auto, n. 1 cantina o ripostiglio). Non viene valutata a questo scopo l'eventuale seconda abitazione in diritto di usufrutto al contribuente ed utilizzata gratuitamente dai figli che ne abbiano la nuda proprietà;
- titolari di solo reddito derivante da pensione non superiore nell'anno 2013 a € 9.000 lordi se il soggetto passivo vive solo; se il soggetto non vive solo il reddito complessivo lordo del nucleo familiare, sempre derivante da pensioni e con riferimento ai redditi 2013, viene fissato in € 15.500 lordi per il nucleo di due persone; detto limite viene incrementato di € 3.500 lordi per ogni ulteriore componente; se il soggetto vive solo, e oltre alla propria pensione percepisce la pensione di reversibilità del coniuge defunto, il limite di reddito è fissato in € 9.400 lordi. Per i soggetti invalidi di cui alla presente agevolazione il reddito può derivare oltre che da pensione anche da lavoro dipendente, restando invariate le soglie fissate nel presente punto.

Sono esclusi dal computo del reddito complessivo:

- reddito derivante dal possesso dell'abitazione principale ed eventuali pertinenze;
- redditi non soggetti ad Irpef e quelli a tassazione separata;
- emolumenti arretrati.

Per il riconoscimento dell'elevazione della detrazione TASI per abitazione principale i contribuenti interessati sono tenuti a presentare, entro la scadenza della rata del saldo TASI, pena esclusione dal diritto, apposita autocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti. Resta valida l'autocertificazione già presentata dai contribuenti ai fini IMU, nel caso in cui gli stessi possiedono, ad oggi, tutti i requisiti ivi previsti;

VISTA la relazione tecnica del Responsabile U.O. Tributi sugli immobili e federalismo municipale D.ssa Ivana Manduchi, allegata sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTA la proposta meritevole di accoglimento, trattandosi di applicazione di aliquote e detrazioni concernenti un nuovo tributo;

VISTO il Decreto Ministeriale del 29/04/2014 che ha prorogato i termini per l'approvazione del Bilancio degli Enti Locali al 31/07/2014;

CONSIDERATO che il D.L. n. 16/2014 (conv. in L. n. 68/2014) prevede che, al fine di applicare le aliquote e le detrazioni TASI approvate per l'anno 2014 già a decorrere dalla rata di acconto, l'Ente deve provvedere all'invio telematico sul portale del federalismo fiscale della relativa delibera entro il 23/05/2014, con pubblicazione sul sito informatico alla data del 31/05/2014;

RITENUTO quindi opportuno, per le scelte operate con il presente atto, di provvedere all'approvazione entro il 22/05/2014;

VISTI i pareri:

- favorevole espresso dal Responsabile U.O. Tributi sugli immobili e federalismo municipale, D.ssa Ivana Manduchi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi;
 - favorevole espresso dal Direttore delle Risorse Finanziarie, D.ssa Gianna Rosa Vandì, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile della proposta di cui trattasi;
 - favorevole espresso dall'Organo di revisione economico-finanziario, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile della proposta di cui trattasi;
- delle Commissioni Consiliari Permanenti I e V riunite in seduta congiunta in data 13.05.2014;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. n. 4 del 24/1/2013;

Il Presidente del C.C., esaurita la trattazione dell'argomento, pone in votazione la proposta deliberativa;

Esperita la votazione in forma palese, per alzata di mano con il seguente risultato: 16 voti favorevoli (PD, FdS, Rimini per Rimini), 7 contrari (Mov. 5 Stelle, PdL, SeL e Consigliere Renzi) e nessun astenuto espressi dai n. 23 presenti (22 Consiglieri più il Sindaco);

DELIBERA

1) di approvare, con decorrenza 01/01/2014, le seguenti aliquote TASI:

- aliquota TASI del 3,3 per mille (aliquota massima 2,5 per mille più maggiorazione 0,8 per mille), applicabile alle abitazioni principali, così come definite nel Regolamento comunale TASI, di categoria catastale da A/2 ad A/7 e relative pertinenze. Restano in ogni caso escluse le abitazioni di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- aliquota TASI dello 0 (zero) per mille per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto precedente;

2) di approvare, per l'anno 2014, le seguenti detrazioni TASI:

- a) detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (al netto delle pertinenze) nella quale il soggetto passivo ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono

anagraficamente, diversificata in ragione di scaglioni di rendita, secondo il prospetto come di seguito rappresentato:

Importo rendita unità abitativa	Detrazione annua
fino a € 250	€ 130
da € 250,01 a € 440	€ 110
da € 440,01 a € 700	€ 50
da € 700,01	€ 0

b) maggiorazione della detrazione, di cui alla precedente lettera a), di € 30 dal terzo figlio del contribuente di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed a carico del contribuente medesimo;

c) elevazione della detrazione, di cui alla precedente lettera a), di € 30 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in favore di categorie di soggetti in situazioni di disagio economico e sociale come di seguito individuate:

- pensionati anziani, o invalidi, con le seguenti caratteristiche (possesso contestuale dei requisiti in capo a tutti i componenti del nucleo familiare come risultante in anagrafe):
 - residenti e dimoranti abitualmente nel comune;
 - di età non inferiore a 60 anni, oppure soggetti permanentemente inabili al lavoro con un'invalidità non inferiore al 74%;
 - proprietari o titolari di diritto reale di godimento della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con eventuali annesse pertinenze autonomamente accatastate (n. 1 garage o posto auto, n. 1 cantina o ripostiglio). Non viene valutata a questo scopo l'eventuale seconda abitazione in diritto di usufrutto al contribuente ed utilizzata gratuitamente dai figli che ne abbiano la nuda proprietà;
 - titolari di solo reddito derivante da pensione non superiore nell'anno 2013 a € 9.000 lordi se il soggetto passivo vive solo; se il soggetto non vive solo il reddito complessivo lordo del nucleo familiare, sempre derivante da pensioni e con riferimento ai redditi 2013, viene fissato in € 15.500 lordi per il nucleo di due persone; detto limite viene incrementato di € 3.500 lordi per ogni ulteriore componente; se il soggetto vive solo, e oltre alla propria pensione percepisce la pensione di reversibilità del coniuge defunto, il limite di reddito è fissato in € 9.400 lordi. Per i soggetti invalidi di cui alla presente agevolazione il reddito può derivare oltre che da pensione anche da lavoro dipendente, restando invariate le soglie fissate nel presente punto.

Sono esclusi dal computo del reddito complessivo:

- reddito derivante dal possesso dell'abitazione principale ed eventuali pertinenze;
- redditi non soggetti ad Irpef e quelli a tassazione separata;
- emolumenti arretrati.

Per il riconoscimento dell'elevazione della detrazione TASI per abitazione principale i contribuenti interessati sono tenuti a presentare, entro la scadenza della rata del saldo TASI, pena esclusione dal diritto, apposita autocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti. Resta valida l'autocertificazione già presentata dai contribuenti ai fini IMU, nel caso in cui gli stessi possiedono, ad oggi, tutti i requisiti ivi previsti;

3) di dare atto che:

- sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri di cui al D.Lgs. n. 267/2000, così come dettagliatamente richiamati in premessa;
 - il responsabile del procedimento è la D.ssa Ivana Manduchi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la necessità di provvedere con urgenza, al fine del rispetto delle disposizioni di legge previste;

Con 17 Voti favorevoli (PD, FdS, Rimini per Rimini e SeL), 6 contrari (Mov. 5 Stelle, Consigliere Renzi e PdL) e nessun astenuto, espressi per alzata di mano dai n. 23 presenti (22 Consiglieri più il Sindaco);

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Deliberazione di C.C. n. 52 del 20/05/2014

PRESIDENTE

F.to TURCI DONATELLA

SEGRETARIO GENERALE

F.to LAURA CHIODARELLI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione del Dipendente Comunale incaricato dal servizio, attesta che per copia della presente deliberazione e' stata disposta la pubblicazione all'Albo pretorio per 15 giorni dal 21.05.2014.

Rimini li 21.05.2014

SEGRETARIO GENERALE
Laura Chiodarelli

**Comune di Rimini**Direzione Risorse Finanziarie
U.O. Tributi sugli immobili e federalismo
municipaleVia Ducale, 7 - 47921 Rimini
tel. 0541 704179 - fax 0541 704710
www.comune.rimini.it
tributi@comune.rimini.it
ufficio.tributi@pec.comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

RELAZIONE TECNICA

Negli ultimi anni si sta assistendo ad una continua evoluzione legislativa in materia di fiscalità locale che impone ai Comuni di garantire, da un lato, l'equilibrio di bilancio e, dall'altro, l'equità fiscale, nel rispetto comunque dei principi dettati dal governo centrale.

Nel contesto, a decorrere dall'anno 2014, si inserisce l'istituzione, con L. n. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità 2014), di un nuovo tributo denominato IUC (imposta unica comunale) che ricomprende in sé l'IMU (imposta municipale propria), la TARI (tassa rifiuti) e la TASI (tassa per i servizi indivisibili); contestualmente viene abolita, a regime, l'IMU sull'abitazione principale, che trova la propria connotazione legislativa con la modifica dell'art. 13, c. 2, D.L. n. 201/2011.

Di nuovo, sostanzialmente, c'è la TASI, dal momento che per quanto riguarda la TARI viene riproposta la pressoché medesima disciplina dell'ex TARES e per l'IMU continua a trovare applicazione la relativa legislazione, a parte l'introduzione di alcune modifiche alla stessa.

La TASI si presenta come un tributo non esclusivamente patrimoniale che si compone di elementi strutturali tipicamente dell'imposta municipale propria e di elementi, invece, direttamente collegati alla tassa rifiuti. Anche se non può essere definita quale imposta di scopo, in realtà vi è una stretta connessione tra la TASI ed i servizi indivisibili dell'ente, dal momento che la norma prevede che l'imposta è diretta alla copertura dei relativi costi.

A riguardo, si evidenzia che con l'approvazione del regolamento comunale per la disciplina della TASI, si è proceduto all'individuazione dei servizi indivisibili, mentre con il presente atto si riportano, analiticamente, i relativi costi così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2014.

Tra TASI e IMU la L. n. 147/2013 individua una forte correlazione, tant'è che per la TASI vengono espressamente richiamate la maggior parte delle disposizioni IMU; così come vengono previste anche alcune disposizioni riconducibili alla TARI, quali ad es. la detenzione, le riduzioni ed esenzioni.

La medesima legge, inoltre, introduce specifici vincoli nella determinazione delle aliquote dei due tributi: i commi 640 e 677, art. 1, infatti, prevedono che la somma delle aliquote IMU e TASI, per ciascuna tipologia di immobile, non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

Come si denota, in un quadro normativo così complesso, in taluni casi lacunoso, confuso e di difficile interpretazione, in considerazione anche delle caratteristiche ibride della nuova imposta, si rilevano forti difficoltà applicative che compromettono la piena operatività della stessa.

Intanto, con D.L. n. 16/2014 (convert. in L. n. 68/2014), sono state apportate le prime modifiche alla norma d'istituzione, quali:

- 1) diversa definizione del presupposto impositivo del tributo; non vengono più contemplate come tassabili le aree scoperte e viene espressamente enunciata la non tassabilità dei terreni agricoli;
- 2) facoltà, per l'anno 2014, di superare i limiti stabiliti dal soprarichiamato c. 677 per un ammontare non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni d'imposta o altre misure a favore delle abitazioni principali ed unità immobiliari ad esse assimilate, in modo tale che il carico d'imposta TASI, con riferimento all'IMU 2012 per le medesime fattispecie, sia equivalente o inferiore, elevando di fatto il limite massimo delle aliquote IMU più TASI all'11,40;
- 3) introduzione di esenzioni di legge, ripristinando di fatto quelle già contemplate ai fini IMU, ovvero:

- per gli immobili posseduti dallo Stato e quelli posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane e dagli enti del S.S.N., destinati esclusivamente a compiti istituzionali;
- le situazioni previste dall'art. 7 del D.lgs. 504/92 lett. b), c), d), e), f) ed i) (quali ad es. immobili cat. E, di culto, Santa Sede e Stati esteri, enti non commerciali che svolgono attività ricreativa, didattica, sanitaria, assistenziale, sportiva, posseduti e utilizzati).

Relativamente all'applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille, prevista al c. 1, art. 1, del D.L. n. 16/2014, occorre precisare che la stessa è vincolata al finanziamento, da parte dell'Ente, di detrazioni d'imposta o altre misure agevolative a favore delle abitazioni principali, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con l'IMU "relativamente alla stessa tipologia di immobili". Occorre, inoltre, per essa, tener conto dei seguenti aspetti:

- dal punto di vista della determinazione delle aliquote, la maggiorazione deve intendersi come incremento massimo, applicabile o limitatamente all'abitazione principale o agli altri immobili oppure, in combinazione, su entrambe le tipologie;
- dal punto di vista delle detrazioni, da finanziarsi con il relativo maggior gettito, il criterio di equivalenza o inferiorità sopracitato, secondo parte della dottrina si riferisce all'invarianza di carico d'imposta, e quindi di gettito, tra TASI e IMU, mentre altra parte la riferisce al carico d'imposta del contribuente (senza tenere conto delle detrazioni-figli, perché previste solo per il 2012-13).

In questo particolare momento di forte difficoltà per l'intero tessuto socio-economico del nostro territorio, ci si trova a dover disciplinare un nuovo tributo, avendo riguardo sia all'impatto che avrà nei confronti dei contribuenti che dei riflessi sul bilancio.

Alla luce di tutto ciò, si ritiene che la presente manovra debba necessariamente rispettare i criteri di equità, ragionevolezza e sostenibilità, salvaguardando, come già detto, l'equilibrio di bilancio; per questo motivo si ritiene di non applicare la TASI alle situazioni per le quali continua ad essere previsto per l'anno 2014 il pagamento dell'IMU, al fine di non gravare sulle medesime soggettività passive, che si ritroverebbero ulteriormente penalizzate.

Con l'atto che si presenta per l'approvazione, per le motivazioni fin qui esposte, pertanto si propone:

- 1) di applicare la TASI limitatamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse assimilate, in considerazione dell'abolizione del pagamento dell'IMU, con azzeramento invece dell'aliquota per tutte le altre fattispecie impositive; il relativo gettito concorre alla copertura dei costi dei servizi indivisibili, così come dettagliatamente individuati nel presente atto;
- 2) di esercitare la facoltà prevista dal c. 1, art. 1, D.L. n. 16/2014 nella misura massima prevista, ovvero, nella determinazione delle aliquote TASI, di superare i limiti stabiliti dal soprarichiamato c. 677, per l'ammontare complessivamente consentito pari allo 0,8 per mille;
- 3) di determinare, per l'anno 2014, un'aliquota pari al 3,3 per mille limitatamente alle abitazioni principali ed assimilate (aliquota massima del 2,5 per mille più maggiorazione 0,8 per mille) destinando, come statuito da norma, il maggior gettito all'introduzione di detrazioni d'imposta;
- 4) di individuare, a tal fine, le seguenti detrazioni d'imposta:
 - a) detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (al netto delle pertinenze) nella quale il soggetto passivo ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, diversificata in ragione di scaglioni di rendita, secondo il prospetto come di seguito rappresentato:

Importo rendita unità abitativa	Detrazione annua
fino a € 250	€ 130
da € 250,01 a € 440	€ 110
da € 440,01 a € 700	€ 50
da € 700,01	€ 0

- b) maggiorazione della detrazione, di cui al precedente punto a), di € 30 dal terzo figlio del contribuente di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed a carico del contribuente medesimo;

c) elevazione della detrazione, di cui al precedente punto a), di € 30 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in favore di categorie di soggetti in situazioni di disagio economico e sociale come di seguito individuate:

• pensionati anziani, o invalidi, con le seguenti caratteristiche (possesso contestuale dei requisiti in capo a tutti i componenti del nucleo familiare come risultante in anagrafe):

- residenti e dimoranti abitualmente nel comune;
- di età non inferiore a 60 anni, oppure soggetti permanentemente inabili al lavoro con un'invalidità non inferiore al 74%;
- proprietari o titolari di diritto reale di godimento della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con eventuali annesse pertinenze autonomamente accatastate (n. 1 garage o posto auto, n. 1 cantina o ripostiglio). Non viene valutata a questo scopo l'eventuale seconda abitazione in diritto di usufrutto al contribuente ed utilizzata gratuitamente dai figli che ne abbiano la nuda proprietà;
- titolari di solo reddito derivante da pensione non superiore nell'anno 2013 a € 9.000 lordi se il soggetto passivo vive solo; se il soggetto non vive solo il reddito complessivo lordo del nucleo familiare, sempre derivante da pensioni e con riferimento ai redditi 2013, viene fissato in € 15.500 lordi per il nucleo di due persone; detto limite viene incrementato di € 3.500 lordi per ogni ulteriore componente; se il soggetto vive solo, e oltre alla propria pensione percepisce la pensione di reversibilità del coniuge defunto, il limite di reddito è fissato in € 9.400 lordi. Per i soggetti invalidi di cui alla presente agevolazione il reddito può derivare oltre che da pensione anche da lavoro dipendente, restando invariate le soglie fissate nel presente punto.

Sono esclusi dal computo del reddito complessivo:

- reddito derivante dal possesso dell'abitazione principale ed eventuali pertinenze;
- redditi non soggetti ad Irpef e quelli a tassazione separata;
- emolumenti arretrati.

Per il riconoscimento dell'elevazione della detrazione TASI per abitazione principale i contribuenti interessati sono tenuti a presentare, entro la scadenza della rata del saldo TASI, pena esclusione dal diritto, apposita autocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti. Resta valida l'autocertificazione già presentata dai contribuenti ai fini IMU, nel caso in cui gli stessi possiedono, ad oggi, tutti i requisiti ivi previsti.

Preme porre in evidenza che l'introduzione delle suddette detrazioni d'imposta possono maggiormente soddisfare il criterio di equivalenza o inferiorità previsto dalla legge; in particolare si sottolinea che con la previsione:

- di detrazioni per scaglioni di rendita s'intende limitare l'effetto regressivo dell'imposta sulle rendite più basse;
- della maggiorazione della detrazione dal terzo figlio del contribuente viene riproposta, sulla falsariga di quanto già previsto per l'IMU, la detrazione per figli fino a ventisei anni (valida per l'IMU fino al 2013);
- dell'elevazione della detrazione per pensionati o invalidi, viene introdotta la stessa disciplina prevista per l'IMU, con la finalità di introdurre regole comuni alle due imposte, in modo tale da non creare situazioni d'iniquità fiscale e di semplificare gli adempimenti tributari previsti per il riconoscimento dell'agevolazione di cui trattasi.

Infine, nonostante il D.M. del 29/04/2014 abbia prorogato il termine per l'approvazione del Bilancio al 31/07/2014, si evidenzia la necessità di approvare la presente delibera entro il 22/05/2014, in quanto il D.L. n. 16/2014 stabilisce l'obbligo per l'Ente di inviare telematicamente l'atto in discussione al Ministero delle finanze entro il 23/05/2014, con pubblicazione sul sito informatico alla data del 31/05/2014 (altrimenti l'acconto TASI dovrà essere versato su tutti gli immobili, da tutti gli occupanti ad aliquota base).

IL RESPONSABILE U.O. TRIBUTI SUGLI IMMOBILI
E FEDERALISMO MUNICIPALE
D.ssa Ivana Manduchi